

## PARTE SECONDA

### IL DIRITTO DI FAMIGLIA

Capitolo Settimo: <b>I rapporti di famiglia in generale</b> .....	Pag.	44
Capitolo Ottavo: <b>Il matrimonio</b> .....	»	49
Capitolo Nono: <b>Il regime patrimoniale della famiglia</b> .....	»	57
Capitolo Decimo: <b>Lo scioglimento del matrimonio e la separazione personale dei coniugi</b> .....	»	63
Capitolo Undicesimo: <b>La filiazione</b> .....	»	67
Capitolo Dodicesimo: <b>L'adozione e l'affidamento</b> .....	»	72
Capitolo Tredicesimo: <b>Gli alimenti</b> .....	»	78

#### CAPITOLO SETTIMO

---

#### I RAPPORTI DI FAMIGLIA IN GENERALE

**SOMMARIO:** 1. Il diritto di famiglia: generalità. - 2. Famiglia e Costituzione. - 3. La riforma del diritto di famiglia. - 4. Il concetto di «famiglia». - 5. Coniugio, parentela, affinità. - 6. Misure contro la violenza nelle relazioni familiari.

#### 1. IL DIRITTO DI FAMIGLIA: GENERALITÀ

Il *diritto di famiglia* comprende l'insieme delle norme che hanno per oggetto *gli status* (di coniuge, figlio, padre etc.) e i *rapporti giuridici* che si riferiscono alle persone che la costituiscono.

Le relazioni che sorgono in tale ambito presentano dei caratteri del tutto particolari in quanto nella famiglia il diritto, più che tutelare esclusivamente l'interesse individuale dei singoli componenti, prende in considerazione l'interesse superiore dell'intero *gruppo familiare*. Ciò spiega perché il diritto di famiglia:

- si distacca dalle rimanenti branche del *diritto privato*, in quanto tutela un *interesse collettivo* (della famiglia) e non un interesse del singolo;
- è regolato da numerose norme di *ordine pubblico* (come tali inderogabili);
- le *norme* che fanno capo a tale diritto, pur dettando dei precetti, spesso sono *prive di sanzione*;

- si parla in «*diritto di famiglia*» di rapporti costituiti da *diritti-doveri reciproci e di uguale contenuto*: così l'educazione dei figli rappresenta allo stesso tempo un *diritto* ed un *dovere* incombente su chi esercita la *potestà parentale*.

Dai rapporti familiari derivano, in capo ai componenti della famiglia, dei *diritti soggettivi*, che presentano delle caratteristiche del tutto particolari; tali diritti, infatti, sono: *assoluti, indisponibili, imprescrittibili, personalissimi, oggetto di una particolare tutela penale* (cfr. artt. 556-574 c.p.).

## 2. FAMIGLIA E COSTITUZIONE

La Costituzione italiana tutela la famiglia sia come «*formazione sociale*» all'articolo 2, sia, espressamente, agli articoli 29-31, i quali riconoscono «i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio» (art. 29) e sanciscono che è «*dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio*» (art. 30).

Allo Stato è, inoltre, affidato il compito di agevolare «con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose» e di proteggere «la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo» (art. 31).

## 3. LA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA

Con la legge 19 maggio 1975, n. 151 il legislatore, rifacendosi al principio dell'**uguaglianza giuridica dei coniugi** (art. 29 Cost.), ha modificato la disciplina relativa ai rapporti familiari, abrogando numerose disposizioni del codice civile in contrasto con la Costituzione e dando attuazione alla impostazione già in precedenza delineata dalla Corte costituzionale.

Punti qualificanti della riforma sono:

- a) la *completa parità giuridica* (oltre che morale) *dei coniugi* (art. 143);
- b) il riconoscimento dei *figli naturali*, con *identici diritti successori* per i figli naturali e per quelli legittimi (art. 566);
- c) un più incisivo *intervento del giudice nella vita della famiglia* (artt. 145 e 155);
- d) la *scomparsa* dell'istituto della *dote* e del *patrimonio familiare*;
- e) l'istituzione della *comunione legale* dei beni fra i coniugi (artt. 159 ss.) come regime patrimoniale legale della famiglia (in mancanza di diversa convenzione);
- f) l'introduzione della *potestà parentale* attribuita collettivamente e nella stessa misura ad entrambi i genitori, in luogo della *patria potestà* precedentemente attribuita esclusivamente al padre;

- g) la qualifica di *erede*, e non più di usufruttuario *ex lege*, conferita al *coniuge superstite* (art. 581 e ss.).

#### 4. IL CONCETTO DI «FAMIGLIA»

Il codice civile non dà una definizione della famiglia. La Costituzione (art. 29) si limita ad affermare che «la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come *società naturale fondata sul matrimonio*». In tal senso si può dire che la famiglia è una formazione sociale fondata sul matrimonio, con i caratteri della esclusività, della stabilità e della responsabilità.

Alla famiglia fondata sul matrimonio, o *famiglia «legittima»*, si contrappone la c.d. *famiglia «naturale»* o «*di fatto*», costituita da due persone di sesso diverso che convivono «*more uxorio*»; la famiglia di fatto ha ricevuto dalla giurisprudenza riconoscimento e tutela sotto vari punti di vista.

A tale riguardo va considerato che i rapporti *tra i genitori e i figli* (c.d. figli naturali) sono equiparati a quelli intercorrenti nella famiglia legittima. In particolare, i genitori hanno il diritto e l'obbligo di mantenere, istruire ed educare anche i figli nati fuori del matrimonio (art. 30 Cost.).



#### Cosa si intende per «famiglia di fatto»?

Alla famiglia fondata sul matrimonio — o famiglia **legittima** — si contrappone la cd. famiglia **naturale** o **di fatto**, costituita da persone di sesso diverso che convivono *more uxorio*. Molto si discute in ordine alla rilevanza giuridica e conseguente configurabilità della famiglia di fatto, essendo dottrina e giurisprudenza mosse, oltre che dalla enorme diffusione sociale che nel corso degli anni il fenomeno è andato assumendo, soprattutto dall'assenza di una compiuta ed espressa regolamentazione dello stesso, esistendo solo una serie di norme di recente emanazione, peraltro sporadiche e prive di coordinamento, che attribuiscono isolati effetti giuridici. In proposito la giurisprudenza della Cassazione (sent. n. 3505/1998) ha sottolineato la necessità che questa forma di convivenza, per assumere giuridica rilevanza ed essere quindi distinta dal semplice rapporto occasionale, sia contrassegnata dalla *serietà di intenti* e dal carattere di *stabilità del rapporto*, elementi che valgono a conferire certezza al rapporto, rendendolo rilevante sotto il profilo giuridico.

#### 5. CONIUGIO, PARENTELA, AFFINITÀ

Quanto ai rapporti che legano fra di loro i componenti della famiglia distinguiamo:

- il **rapporto di coniugio**, che lega *marito e moglie*;
- il **rapporto di parentela**, che costituisce, invece, un legame di sangue tra persone che discendono da un comune capostipite (*genitori e figli, fratelli*

*e sorelle, zii e nipoti*: art. 74) riconosciuto fino al sesto grado. Il *grado di parentela* si calcola contando le persone fino alle stipite comune senza calcolare il capostipite. Così, ad esempio, i fratelli sono parenti di secondo grado (fratello, padre che non si conta, fratello), i cugini di quarto (cugino, zio, nonno che non si conta, zio, cugino). Si distingue poi tra parentela *in linea retta* che lega le persone che discendono le une dalle altre (ad esempio, padre e figlio) e parentela *in linea collaterale* che lega le persone che, pur avendo uno stipite comune, non discendono le une dalle altre (ad esempio, i fratelli);

- il **rapporto di affinità**, che lega tra loro il coniuge ed i parenti dell'altro coniuge (così *suocero e genero* sono affini di primo grado, il marito è affine di secondo grado col fratello di sua moglie e viceversa etc.). *Nessun rapporto*, invece, lega gli affini di un coniuge con gli affini dell'altro coniuge (es.: consuoceri) per il noto principio romanistico «*adfines inter se non sunt adfines*».

## 6. MISURE CONTRO LA VIOLENZA NELLE RELAZIONI FAMILIARI

La L. 5 aprile 2001, n. 154 (*Misure contro la violenza nelle relazioni familiari*) ha introdotto nel Libro I del codice civile il Titolo IXbis, sotto la rubrica «Ordini di protezione contro gli abusi familiari». In base agli artt. 342bis e 342ter, quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice su istanza di parte può — con un provvedimento avente natura provvisoria — imporre a colui che ha tenuto la condotta pregiudizievole l'allontanamento dalla famiglia, nonché il pagamento di un assegno periodico a favore dei familiari che — proprio per effetto dell'allontanamento — rimangono privi di mezzi adeguati.

Con la previsione di tali **ordini di protezione** si è inteso tutelare quei soggetti che, per non ricorrere a misure estreme ed a volte eccessivamente penalizzanti (come la separazione personale o la denuncia penale), preferivano il silenzio; adesso, con l'introduzione di queste nuove norme, può essere risolta in via provvisoria una situazione di emergenza, restando libero il soggetto, in un momento successivo, di scegliere se proseguire il rapporto familiare ovvero chiedere la separazione o avviare un procedimento penale.

## Glossario

**Comunione legale:** è il regime patrimoniale della famiglia che si instaura, tra i coniugi, in mancanza di diverse disposizioni convenzionali.

**Dote:** Istituto abrogato dalla L. 151/75, che ha riformato il diritto di famiglia dando attuazione al principio costituzionale (art. 29 Cost.) della parità dei coniugi. Era costituita da *beni* e *danaro* che la moglie portava al marito nel momento del matrimonio *per contribuire alle spese familiari*. Da essa si distinguevano i cd. *beni parafernali* che erano, invece, attribuiti dal padre alla sposa e rimanevano sempre in sua completa disponibilità, pur se destinati alle spese della famiglia.

**Potestà:** è una situazione soggettiva attiva che attribuisce al soggetto che ne è titolare i poteri per realizzare interessi che non fanno capo direttamente a lui.

**Potestà dei genitori:** consiste nel potere-dovere di proteggere, educare, istruire i figli minorenni non emancipati e di curarne gli interessi patrimoniali.

**Status:** è la posizione complessiva di un soggetto nell'ambito della collettività o in un corpo sociale minore, caratterizzata da una particolare sfera di capacità, diritti, doveri etc.

## PARTE SECONDA

### IL DIRITTO DI FAMIGLIA

Capitolo Settimo: <b>I rapporti di famiglia in generale</b> .....	Pag.	44
Capitolo Ottavo: <b>Il matrimonio</b> .....	»	49
Capitolo Nono: <b>Il regime patrimoniale della famiglia</b> .....	»	57
Capitolo Decimo: <b>Lo scioglimento del matrimonio e la separazione personale dei coniugi</b> .....	»	63
Capitolo Undicesimo: <b>La filiazione</b> .....	»	67
Capitolo Dodicesimo: <b>L'adozione e l'affidamento</b> .....	»	72
Capitolo Tredicesimo: <b>Gli alimenti</b> .....	»	78

#### CAPITOLO SETTIMO

---

#### I RAPPORTI DI FAMIGLIA IN GENERALE

**SOMMARIO:** 1. Il diritto di famiglia: generalità. - 2. Famiglia e Costituzione. - 3. La riforma del diritto di famiglia. - 4. Il concetto di «famiglia». - 5. Coniugio, parentela, affinità. - 6. Misure contro la violenza nelle relazioni familiari.

#### 1. IL DIRITTO DI FAMIGLIA: GENERALITÀ

Il *diritto di famiglia* comprende l'insieme delle norme che hanno per oggetto *gli status* (di coniuge, figlio, padre etc.) e i *rapporti giuridici* che si riferiscono alle persone che la costituiscono.

Le relazioni che sorgono in tale ambito presentano dei caratteri del tutto particolari in quanto nella famiglia il diritto, più che tutelare esclusivamente l'interesse individuale dei singoli componenti, prende in considerazione l'interesse superiore dell'intero *gruppo familiare*. Ciò spiega perché il diritto di famiglia:

- si distacca dalle rimanenti branche del *diritto privato*, in quanto tutela un *interesse collettivo* (della famiglia) e non un interesse del singolo;
- è regolato da numerose norme di *ordine pubblico* (come tali inderogabili);
- le *norme* che fanno capo a tale diritto, pur dettando dei precetti, spesso sono *prive di sanzione*;

- si parla in «*diritto di famiglia*» di rapporti costituiti da *diritti-doveri reciproci e di uguale contenuto*: così l'educazione dei figli rappresenta allo stesso tempo un *diritto* ed un *dovere* incombente su chi esercita la *potestà parentale*.

Dai rapporti familiari derivano, in capo ai componenti della famiglia, dei *diritti soggettivi*, che presentano delle caratteristiche del tutto particolari; tali diritti, infatti, sono: *assoluti, indisponibili, imprescrittibili, personalissimi, oggetto di una particolare tutela penale* (cfr. artt. 556-574 c.p.).

## 2. FAMIGLIA E COSTITUZIONE

La Costituzione italiana tutela la famiglia sia come «*formazione sociale*» all'articolo 2, sia, espressamente, agli articoli 29-31, i quali riconoscono «i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio» (art. 29) e sanciscono che è «*dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio*» (art. 30).

Allo Stato è, inoltre, affidato il compito di agevolare «con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose» e di proteggere «la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo» (art. 31).

## 3. LA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA

Con la legge 19 maggio 1975, n. 151 il legislatore, rifacendosi al principio dell'**uguaglianza giuridica dei coniugi** (art. 29 Cost.), ha modificato la disciplina relativa ai rapporti familiari, abrogando numerose disposizioni del codice civile in contrasto con la Costituzione e dando attuazione alla impostazione già in precedenza delineata dalla Corte costituzionale.

Punti qualificanti della riforma sono:

- a) la *completa parità giuridica* (oltre che morale) *dei coniugi* (art. 143);
- b) il riconoscimento dei *figli naturali*, con *identici diritti successori* per i figli naturali e per quelli legittimi (art. 566);
- c) un più incisivo *intervento del giudice nella vita della famiglia* (artt. 145 e 155);
- d) la *scomparsa* dell'istituto della *dote* e del *patrimonio familiare*;
- e) l'istituzione della *comunione legale* dei beni fra i coniugi (artt. 159 ss.) come regime patrimoniale legale della famiglia (in mancanza di diversa convenzione);
- f) l'introduzione della *potestà parentale* attribuita collettivamente e nella stessa misura ad entrambi i genitori, in luogo della *patria potestà* precedentemente attribuita esclusivamente al padre;